



Originale

## COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

### DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 66 DEL 19/10/2022

#### OGGETTO:

**ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" -  
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022"**

L'anno duemilaventidue del mese di ottobre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Nominato con Decreto Sindacale n. 01/2021 in data 29.12.2021

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

- A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
- B. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 2) inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

C. **RISORSE VARIABILI** (commi 3, 4, 5 e 6) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Visto l’art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130, del 12/10/2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale, anno 2022;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l’art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Considerato che sono in corso le trattative per il rinnovo del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, e che si ipotizza che tale rinnovo contrattuale non possa vedere la luce prima della parte finale del corrente anno;

Ritenuto quindi di dover procedere, nelle more dell’arrivo del nuovo contratto collettivo, alla formale costituzione del fondo per le risorse decentrate dell’anno corrente, onde consentire tempistiche adeguate all’effettuazione della tornata di contrattazione integrativa annuale, finalizzata alla stipula dell’accordo economico annuale ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, del vigente Ccnl 21/05/2018;

Dato atto che, all’arrivo del nuovo Ccnl si darà corso, con successiva determinazione, all’integrazione del fondo per le risorse decentrate in parola alla luce delle eventuali nuove disposizioni pattizie in tal senso applicabili;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate di parte stabile del Comune di Macugnaga non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all’art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

Preso atto che la Corte dei conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia, nella deliberazione n. 134 del 22 settembre 2021 ha ricordato come la finalità dell'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, sia quella di *“garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”* e pertanto si è espressa affermando che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto, ossia il 20/04/2020);

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2022, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è superiore (10,25 unità) a quello presente alla data del 31/12/2018 (9 unità rapportate alla percentuale di part time) e di conseguenza il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato in aumento per € 11.534,93 ed il limite complessivo di cui sopra è pari ad € 97.967,69;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle espressive voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Macugnaga:

- o retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- o fondo del lavoro straordinario;

o salario accessorio del segretario comunale;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è pari ad € 97.967,69, nelle voci sottoesposte ed è stato adeguato in «aumento» ai sensi del citato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv. in Legge n. 58/2019:

| TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017                                                                        |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                                                          |           |                  |
|                                                                                                                                                                          |           | ANNO 2016        |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)                                      | 39.830,48 |                  |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI                                                                                                     |           |                  |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)                                                               |           |                  |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI                                                                                  | -         |                  |
| <b>TOTALE LORDO</b>                                                                                                                                                      |           | <b>39.830,48</b> |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)                                                                                         | 3.079,00  |                  |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)                                                                                          |           |                  |
| <b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>                                                                                                                                               | -         | <b>3.079,00</b>  |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO                                                                               |           | 46.400,00        |
| ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) |           |                  |
| SALARIO ACCESSORIO SEGR. COMUNALE - CIRC. RGS N. 18/2021 E 25/2022                                                                                                       |           |                  |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL                                                                                             |           | 221,28           |
| ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)              |           |                  |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)                                                                                                                                   |           | 3.060,00         |
| <b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA<br/>ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>                                                                                          |           | <b>86.432,76</b> |
| <b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>                                                                                                 |           | <b>97.967,69</b> |

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):
  - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con la rettifica sopra esposta), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 22.512,41
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 832,00;
  - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.211,34;
  - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 779,09;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022, parte stabile, ammonta ad € 25.334,84;

## PARTE VARIABILE

Rilevato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 1 e 2: eventuali risparmi accertati a consuntivo relativi alla parte stabile anno precedente - € 1.829,39 (risorse non soggette a vincolo di contenimento);
- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo relativi al fondo straordinario anno 2021- € 1.469,51 (risorse non soggette a vincolo di contenimento);

Considerato che alle risorse di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte dall'art. 67, comma 3, lett. c):

- per incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 (non soggette a vincolo di contenimento) per € 2.200,00;
- per incentivi per recupero TARI e IMU ,Art. 1 comma 1090 Legge di Bilancio 2019, (non soggette a vincolo di contenimento) per €. 2.200,00;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata delle risorse discrezionali disposte dalla richiamata deliberazione della G.C. n.130 /2022:

- incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. h) fino all'1,2% del m.s. anno 1997 € 1.739,10;
- obiettivi del piano della performance di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018, per € 2.500,00;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte variabile – ammonta ad € 14.437,97;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 39.772,81, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come si evince dalla seguente tabella:

| TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017                                                                        |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                          | ANNO 2016 |           | ANNO 2022  |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)                                      | 39.830,48 |           | 39.772,81  |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI                                                                                                     |           |           | -          |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)                                                               |           |           | -          |
| INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI                                                                                 | -         |           | -          |
| <b>TOTALE LORDO</b>                                                                                                                                                      |           | 39.830,48 | 39.772,81  |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)                                                                                         | 3.079,00  |           | 9.742,24   |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)                                                                                          |           |           | -          |
| <b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>                                                                                                                                               | -         | 3.079,00  | - 9.742,24 |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO                                                                               |           | 46.400,00 | 45.200,00  |
| ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) |           |           |            |
| SALARIO ACCESSORIO SEGR. COMUNALE - CIRC. RGS N. 18/2021 E 25/2022                                                                                                       |           |           | 3.000,00   |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL                                                                                             |           | 221,28    | -          |
| ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)              |           |           | -          |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)                                                                                                                                   |           | 3.060,00  | 3.060,00   |
| <b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b><br><b>ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>                                                                                    |           | 86.432,76 | 81.290,57  |
| <b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>                                                                                                 |           | 97.967,69 |            |
| <b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>                                                                                                                                           |           |           | -          |

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. €. 13.459,92 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. €. 5.449,51 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
3. €. 4.400,00 per specifiche disposizioni di Legge – art. 61 comma 3 lett. C)

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 16.463,38;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2016/2018;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del servizio Finanziario, come nominato con decreto dirigenziale o sindacale, numero 1/2021 del 29/12/2021;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 39.772,81, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale;

- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

| ISTITUTO                                                                | IMPORTO   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Progressioni economiche orizzontali storicizzate                        | 13.459,92 |
| Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> ) | 5.449,51  |
| per specifiche disposizioni di Legge – art. 61 comma 3 lett. C)         | 4.400,00  |

- 6) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è la sottoscritta Responsabile del servizio .

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO**  
**( Burgener rag. Paola )**

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.*